



REGIONE
LAZIO

SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale"
SERVIZIO 4 "Procedimenti integrati"
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Roma Capitale
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
Direzione Sportelli Unici
protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

e p.c. Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo
Area Relazioni Istituzionali

OGGETTO: Conferenza di servizi e Autorizzazione Unica Ambientale - Indicazioni Interpretative

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla Regione Lazio nel corso del tempo, in merito ai procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale ed alle relative conferenze di servizi, da parte di:

- Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV (prot. 68592 del 10/05/2017; prot. 100242 del 14/07/2017; prot. 14584 del 29/01/2019),
- Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo economico e attività produttive – Direzione Sportelli unici (prot. 17791 del 05/04/2019, prot. 13955 del 18/03/2019),

si rende necessario fornire le seguenti indicazioni interpretative del d.P.R. 59/2013, sia in merito al campo di applicazione che all'iter procedurale, con particolare riferimento al ruolo del SUAP comunale e dell'Autorità Competente (Provincia/Città Metropolitana) ed alle modalità di indizione della conferenza di servizi.

IL FUNZIONARIO
ing. Ilaria Scarso

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
dott. Luca Ferrara

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Andrea Tardiola

Conferenza di servizi e Autorizzazione Unica Ambientale: Indicazioni Interpretative

DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E DI AUTORITÀ COMPETENTE

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 regola la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

In particolare l'art. 2 co. 1 lett. a) del decreto definisce come **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** il **provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3**, ovvero:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I suddetti titoli abilitativi sono quindi accorpati in un unico provvedimento autorizzativo della **durata di 15 anni** (art. 3 co. 6 d.P.R. n. 59/2013).

Il Regolamento individua all'art. 2 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 59/2013¹ la **Provincia** o la **Città Metropolitana** quale **Autorità Competente ad adottare il provvedimento di AUA**, ribadendo il ruolo dello Sportello Unico Attività Produttive (**SUAP**) quale **unico punto di accesso per il richiedente** in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, ai sensi del d.P.R. n. 160/2010 (art. 2 co. 1 lett. e) d.P.R. 59/2013²).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 1 del d.P.R. n. 59/2013, **l'AUA si applica a tutte le imprese ed impianti produttivi che non sono soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, indipendentemente dalla

¹ art. 2 co. 1 lett. b) *autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale.*

² art. 2 co. 1 lett. e) *sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160*

dimensione del soggetto gestore dello stabilimento (imprese piccole, medie o grandi – di seguito “Gestore”) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento³.

Al contrario sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA:

- gli impianti e le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
- i progetti sottoposti a procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale (art. 1 co. 2 del d.P.R. 59/2013)

Inoltre **devono ritenersi esclusi dall'AUA tutti gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP** (art. 2 co. 4 d.P.R. 160/2010: *gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – prioritari per lo sviluppo del Paese*), indipendentemente da soglie e tipologie, non essendoci specifiche previsioni in merito.

Tale esclusione non si applica nel caso in cui l'impianto o l'attività energetica sia connessa e/o associata ad un'attività produttiva, così come definita dall'art. 1 co. 1 del d.P.R. 160/2010⁴.

Infine, in considerazione del fatto che il Regolamento si pone come strumento di semplificazione e che tale semplificazione si concretizza essenzialmente nell'accorpamento in un unico atto di diversi titoli autorizzativi, devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA i procedimenti che si caratterizzano per specialità ed unicità ossia che comprendano al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto come i seguenti:

- a) procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione unica degli impianti di cogenerazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 ed all'art. 11 co. 7 e 8 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

IL RUOLO DEL SUAP E DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA)

Il SUAP quale unico punto di accesso per il richiedente è il soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione. In particolare, sulla base di quanto previsto nel Regolamento, deve:

- **ricevere** dal Gestore e **trasmettere** in via telematica all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, **tutte le istanze e le comunicazioni**, nel più breve tempo possibile al fine di garantire il rispetto delle tempistiche;

³ Circolare del MATTM del 07/11/2013: “un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”.

⁴ art. 1 (Definizioni) co. 1 del DPR 160/2010: (...) lett. i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge.



- **verificare con l'Autorità competente la correttezza formale** della documentazione ricevuta;
- nel caso in cui, oltre ai titoli sostituiti dall'AUA, non siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni, **comunicare l'avvenuta verifica della correttezza formale e contestualmente l'avvio del procedimento**;
- **rilasciare al Gestore il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità Competente** nel caso in cui, oltre ai titoli sostituiti dall'AUA, non siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (in merito al rilascio dell'AUA, si precisa che il SUAP non riporta nei suoi atti il contenuto del provvedimento adottato dall'Autorità Competente, ma semplicemente lo inoltra al gestore con una nota di trasmissione);
- **attivare il procedimento unico ed indire la conferenza dei servizi** di cui all'art. 7 del d.P.R. n.160/2010, provvedendo quindi all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, nel caso siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso (in tal caso il SUAP trasmette al gestore la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi).

La Provincia o Città metropolitana assume le funzioni di Autorità competente, con responsabilità sui contenuti dell'autorizzazione, assicurando anche una funzione di coordinamento tra le diverse competenze di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti dell'AUA.

L'AUA è quindi un unico provvedimento adottato dall'Autorità competente, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati.

Il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità Competente:

- se costituisce l'unico atto richiesto dal gestore, viene trasmesso telematicamente al SUAP e da quest'ultimo al soggetto richiedente;
- se, oltre all'AUA (e quindi ai titoli da questa sostituiti), sono richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, **confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive**, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, **ovvero nella determinazione motivata (di conclusione della conferenza di servizi)** di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e viene trasmesso dal SUAP al gestore.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUA E CONFERENZA DI SERVIZI

Occorre premettere che se l'attività è oggetto solo di una o più comunicazioni, ovvero autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, il Gestore può non avvalersi dell'AUA, bensì delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, ferma restando la **presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze al SUAP** (art. 3 comma 3 d.P.R. 59/2013).

Nel caso sia necessario richiedere l'AUA, la procedura descritta all'art. 4 del d.P.R. 59/2013 prevede che **l'istanza sia presentata dal Gestore al SUAP**, in via telematica, al fine di agevolare le successive fasi di trasmissione all'Autorità Competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo (***La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).***

Sono pertanto da considerarsi irricevibili le istanze presentate direttamente all'Autorità Competente e non al SUAP.

Nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, quest'ultimo, anche sulla base di quanto concordato con l'Autorità Competente, effettua una verifica della domanda e provvede alla eventuale

richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/90 (il SUAP *ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. (...) Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.*)

Le verifiche, con eventuale richiesta di integrazioni, si concludono entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, analogamente a quanto stabilito per il procedimento unico ex art. 7 del d.P.R. 160/2010; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata ed il SUAP comunica l'avvio del procedimento.


In base alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento, successivamente si configurano diverse possibili modalità procedurali (senza conferenza di servizi ovvero con conferenza di servizi), in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi, con particolare riferimento a:

- a) procedimenti in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4, comma 7);
- b) procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4, commi 4 e 5).

CASO A) PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA

A.1. SENZA CONFERENZA DI SERVIZI:

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e non risulti necessario, per l'adozione della stessa, acquisire più pareri, intese, concerti o nulla osta resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, né norme regionali o settoriali prevedano la conferenza di servizi, l'autorità competente (Provincia o Città Metropolitana) adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette immediatamente al SUAP il quale provvede, a sua volta, al rilascio dello stesso al gestore.




A.2. CON CONFERENZA DI SERVIZI:

Qualora l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto, ma per l'adozione della stessa risulti necessario acquisire più pareri, intese, concerti o nulla osta resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ovvero norme regionali o settoriali prevedano la conferenza di servizi, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'**autorità competente che, in qualità di amministrazione procedente, convoca la conferenza di servizi** ai sensi degli art. 14 e seguenti della l. 241/1990.

In questo caso le comunicazioni ed interlocuzioni afferenti la conferenza di servizi sono gestite dall'autorità competente in quanto amministrazione procedente.

L'autorità competente adotta la determinazione motivata di conclusione, che costituisce provvedimento di AUA, e la trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio dello stesso al gestore.




CASO B) PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL’AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI

Nel caso in cui, oltre all’AUA, siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, il **SUAP attiva il procedimento unico di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010** e, in qualità di amministrazione procedente, **indica una conferenza di servizi** ai sensi degli art. 14 e seguenti della l. 241/1990.

In sede di conferenza di servizi l’**autorità competente** (Provincia o Città Metropolitana) **rilascia il provvedimento di AUA**, che confluisce nella determinazione motivata di conclusione.

La determinazione motivata di conclusione, **adottata dal SUAP**, ai sensi dell’art. 14-quater della l. 241/1990 sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, ed ai sensi dell’art. 7 co. 6 del d.P.R. 160/2010 costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.



I tempi di conclusione sono **90 giorni** (art. 4 co. 4 *Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni*) ovvero **120 giorni** (art. 4 co. 5 *Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni*), decorrenti dalla data di **corretta presentazione** della domanda, che coincide con l’avvenuta verifica della correttezza formale dell’istanza e la contestuale comunicazione dell’avvio del procedimento. In assenza di tale comunicazione da parte del SUAP, il termine di 90 o 120 giorni decorre comunque dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il SUAP ha ricevuto la domanda di AUA da parte del gestore.

AUA E PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Ai sensi dell’art. 3 co. 4 del d.P.R. 59/2013, nei casi in cui sia necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del d.lgs. 152/2006, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.



Come inoltre precisato al par. 3.1 delle Disposizioni Operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, approvate con DGR n. 132/2018, *la verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14-ter della l. 241/1990 da parte dell'amministrazione procedente (ad es. Comune, Provincia o Città metropolitana) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta conferenza ai fini del rilascio, da parte dei soggetti competenti, delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.*

In coerenza con quanto disposto dall'art. 1 co. 2 del d.P.R. 59/2013 (*Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale*), **sono sempre esclusi dall'AUA gli impianti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale**, in quanto la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Sono esclusi dall'AUA gli impianti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ove il proponente abbia richiesto il Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 152/2006.

Nel caso in cui sia stata espletata una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale ed ottenuto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, decorsi 15 anni di durata dei titoli ricompresi nell'AUA o alla scadenza del primo di essi, ai fini del rinnovo si procede secondo quanto stabilito nel d.P.R. 59/2013 e descritto nei paragrafi precedenti.

INDICAZIONI PER IL RACCORDO ORGANIZZATIVO TRA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E SUAP DI ROMA CAPITALE

Tenuto conto delle specifiche problematiche organizzative emerse nella gestione delle istanze di AUA tra il Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale e la Direzione Sportelli Unici di Roma Capitale, si ritiene utile fornire, unitamente alle presenti indicazioni interpretative, anche alcune disposizioni operative per garantire il raccordo organizzativo tra le due Autorità. In particolare, **si ritiene che il sistema di compilazione guidata delle istanze di AUA disponibile sul sito web della Città metropolitana di Roma Capitale possa essere utilizzato solo ed esclusivamente per generare correttamente una domanda di AUA e non anche per trasmettere l'istanza al SUAP territorialmente competente, adempimento che rimane invece in capo al gestore dell'impianto.** Quest'ultimo è tenuto pertanto a utilizzare i sistemi telematici in utilizzo presso gli sportelli unici dislocati sul territorio, allegando alla comunicazione, segnalazione o istanza da presentare al SUAP, solo qualora non sia già presente un sistema di compilazione guidata della domanda di AUA (come nel caso del portale www.impresainungiorno.gov.it), i moduli generati tramite il sito web della Città metropolitana di Roma Capitale. A tal fine si rende necessario:

- inserire, sul sito web della Città metropolitana di Roma Capitale dedicato alla compilazione guidata delle istanze di AUA, un apposito avviso sull'obbligo di presentare la domanda di AUA, generata dal sistema di compilazione, presso il SUAP territorialmente competente;
- eliminare, dal medesimo sistema di compilazione guidata citato al punto precedente, l'invio automatico tramite PEC della domanda compilata al SUAP territorialmente competente;
- nelle more di un'evoluzione del portale SUAP di Roma Capitale, inserire, nel sito web dedicato alla presentazione delle comunicazioni, segnalazioni e istanze SUAP di Roma Capitale, un collegamento al sistema di compilazione guidata della domanda di AUA della Città metropolitana di Roma Capitale, unitamente all'avviso sull'obbligo di allegare i moduli generati da detto sistema alla pratica SUAP.